

AVV. ELVIRA SARCHESE

Pescara, 28 maggio 2015

Spett.le  
**COMUNE DI ORTONA**  
Ufficio Legale  
alla C.a. Dott.ssa PAOLA MEMMO

**Oggetto: COMUNE DI ORTONA / FREE TRADE S.p.A. (già Gruppo Gea S.p.A.). Tribunale di Chieti. Proc. n.295/2013 R.G.C.**

In relazione al procedimento in oggetto, facendo seguito alla mia nota del 25 maggio u.s., riscontro la Vs. richiesta specificando di seguito lo schema della eventuale transazione.

Premessa:

- l'esistenza del Contratto n.1574 Rep. del 21.06.2005, stipulato con il Consorzio GEA Scari in ATI a seguito di aggiudicazione del bando di gara di evidenza pubblica bandita con Determina n.689 del 24.12.2004;
- la risoluzione del citato Contratto operata dal Comune di Ortona con Determina n.693 del 12.12.2011;
- la notifica del Decreto Ingiuntivo n.875/2012 emesso dal Tribunale di Chieti su ricorso proposto dal Gruppo Gea S.p.A. per un importo di €1.411.051,18, oltre ad €3.240,00 a titolo di spese legali;
- la proposizione, da parte del Comune di Ortona, del giudizio di opposizione n.295/2013 con il quale è stata richiesta la revoca del provvedimento monitorio ed è stata avanzata domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della creditrice al pagamento della complessiva somma di €1.272.536,54, a titolo di rimborso del canone polinomio e di risarcimento del danno per la verifica degli impianti di terra, per il riadeguamento degli impianti, per royalties non percepite e per il danno all'immagine;

AVV. ELVIRA SARCHESE

- la costituzione nel giudizio di opposizione della Free Trade S.p.A., la quale ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale volta ad accertare la illegittimità della risoluzione in danno operata dal Comune di Ortona, chiedendone la condanna al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante da liquidarsi secondo equità;

- la riconducibilità delle reciproche contestazioni e pretese creditorie alla diversa interpretazione del testo negoziale, con particolare riferimento, quanto agli effetti immediati e diretti sugli importi azionati, agli articoli 10, 20 e 29.

Date tali premesse, le Parti dovranno convenire di ritenere non produttiva di effetti la risoluzione in danno intimata dal Comune di Ortona e per l'effetto ancora in essere il Contratto n.1574 Rep. del 21.06.2005

Dato atto della esistenza di una *res dubia* in merito alla interpretazione di alcune clausole contrattuali, le Parti, facendosi reciproche concessioni rispetto alle posizioni assunte da ciascuna nel giudizio, stabiliranno quale debba essere la loro corretta interpretazione.

A tal fine:

- l'articolo 10 del Contratto ("Partecipazione alle royalties") deve essere letto nel senso che il diritto del Partner Pubblico di ricevere le royalties nella misura ivi stabilita, sorge dalla realizzazione, messa in attività e conseguente gestione dei soli interventi previsti dal precedente articolo 2 ("Finalità del Piano d'azione energetico comunale"), come risulta dal tenore letterale della disposizione medesima;

- l'articolo 20, ("Sistema di Finanziamento Tramite Terzi"), rimane invariato ad eccezione dei commi 4 e 5 che prevedono, disciplinandolo, il "Nuovo Centro di Spesa Energetico" ed i suoi adeguamenti. In particolare, il Centro di Spesa Energetico è identificato con il Canone Polinomio annuo composto dagli oneri per l'approvvigionamento dell'energia elettrica per l'illuminazione pubblica e per il patrimonio immobiliare (c.d. spesa energetica) e dal compenso degli oneri di manutenzione ordinaria e di manutenzione programmata preventiva (c.d. spese manutenzioni). Il successivo comma 5 ha previsto un sistema di adeguamento del Centro di Spesa Energetico con riferimento alla variazione dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica e termica, nonché delle imposte erariali sulla prima per l'illuminazione pubblica, oltre agli aumenti dell'indice di riferimento per la manutenzione e la variazione dei punti luce in corso di esercizio. L'applicazione di tale ultima

AVV. ELVIRA SARCHESE

disposizione contrattuale ha creato le maggiori difficoltà interpretative, con effetti immediati e diretti sull'economia delle rispettive prestazioni, sia con riferimento al costo finale dell'energia, sia in relazione agli oneri manutentivi. Al fine di restituire chiarezza ed univocità alla disposizione, con conseguente certezza dei costi per il Comune, le Parti concorderanno che il Nuovo Centro di Spesa Energetico (c.d. Canone Polinomio), continuerà ad essere costituito dalle due componenti sopra citate (spesa energetica e spese manutenzioni), con esclusione del meccanismo dell'adeguamento previsto al successivo comma 5. A tal fine, le condizioni economiche per l'approvvigionamento e la fornitura di energia prevederanno quale "Corrispettivo Energia" i corrispettivi (reperibili all'indirizzo internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) relativi alla Convenzione di cui all'art.26 della L.488/99, realizzata da Consip S.p.A. ed attiva all'ultimo giorno del mese, convertiti in €/Kwh ed indicizzati al Consip Power Index, differenziati per misuratore, tipologia di utenza e fascia oraria, al netto delle perdite di rete e con riferimento al "Lotto" di appartenenza, oltre agli oneri di rete e di sistema, nonché agli oneri fiscali, tutti come previsti dall'AEEG. Le spese per la manutenzione ordinaria e manutenzione programmata preventiva (come specificate alla lettera C dell'articolo 5) restano invariate rispetto alla previsione originaria e saranno pari ad €.72.950,00 annui + IVA per tutta la durata contrattuale;

- in ragione di quanto sopra, l'articolo 21 ("Corrispettivo del Partner Privato") dovrà essere interpretato nel senso che l'ammontare del Nuovo Centro di Spesa Energetico - Corrispettivo del Partner Privato sarà di €.72.950,00 annui + IVA, oltre agli importi delle singole fatture relative ai consumi effettivi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e per il patrimonio immobiliare del Comune. La durata del contratto rimarrà invariata ed avrà termine nel 2025;

- l'articolo 29 ("Risoluzione del contratto"), ultimo capoverso, ha ingenerato difficoltà applicative in merito alle somme dovute al Partner Privato in caso di cessazione anticipata del rapporto, a causa del riferimento ad elementi eterogenei ed in parte coincidenti, con il rischio di una duplicazione delle somme. Al fine di dirimere qualsivoglia futura incertezza interpretativa, le Parti convengono che l'indice al quale parametrare la misura del rimborso dovuto al Partner Privato, sia coincidente con la somma per investimenti effettuati dallo stesso e portati nei SAL dal n.I al n.XX asseverati dal Comune di Ortona, pari ad €.488.276,30. Pertanto, la concreta quantificazione degli importi dovuti dal Comune, in caso di cessazione anticipata del rapporto negoziale, avverrà suddividendo l'importo sopra stabilito in rate annuali costanti di ammortamento per i residui anni di contratto ( $488.276,30:10$  ossia 48.827,63) e, successivamente, moltiplicando le rate così ottenute per gli anni di vigenza che sarebbero residuati in assenza di cessazione

AVV. ELVIRA SARCHESE

anticipata (a titolo esemplificativo: se il contratto cessa al sesto anno dalla ripresa negoziale, le somme da corrispondere saranno pari a 48.827,63 moltiplicate per 4, ossia 195.310,52). Al contrario, se il contratto cesserà alla sua naturale scadenza, nessuna somma sarà dovuta al Partner Privato.

Riprenderanno vigore, nei termini in cui sono state originariamente formulate, tutte le disposizioni contrattuali non interessate direttamente dall'opera ermeneutica svolta con la transazione e pertanto il Partner Privato sarà tenuto - oltre al compimento di tutte le attività e di tutti gli interventi ivi specificati - a completare il piano di investimenti per la riqualificazione degli impianti elettrici pubblici (pubblica illuminazione ed impianti elettrici interni agli edifici pubblici), secondo i progetti già presentati.

Con la sottoscrizione della transazione la Free Trade ed il Comune di Ortona daranno atto di rinunciare integralmente e reciprocamente alle rispettive pretese creditorie ed in particolare: la Free Trade a quelle azionate in via monitoria e in *reconventio reconventionis* all'atto della sua costituzione nel giudizio di opposizione; il Comune di Ortona a quelle azionate in via riconvenzionale nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Se riterrà di aderire alla transazione, al momento della sua sottoscrizione, il Comune di Ortona rilascerà, a titolo di mero deposito cauzionale per la fornitura di energia elettrica, la somma di €.150.000,00 a mezzo di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta, con esclusione del beneficio della preventiva escussione.

Specifico che lo schema sopra riportato contiene gli elementi essenziali della eventuale transazione e che il testo definitivo, in ragione della sua redazione nel necessario contraddittorio con la controparte, potrebbe registrare delle parziali modifiche.

Restando a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, mi è sempre grata l'occasione per porgere i saluti più cordiali.

– Avv. Elvira Sarchese –